

Regolamento per il reclutamento e la selezione di personale dipendente presso la Fondazione universitaria luav

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale dipendente da parte della Fondazione Universitaria luav dell'Università luav, di seguito Fondazione.
2. La Fondazione informa la propria azione ai principi di trasparenza, continuità, economicità, imparzialità, pubblicità e parità di accesso.
3. La Fondazione, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.l.gs. 30.03.2001 n. 165, all'art.18 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, all'art. 19 del D.l.gs. 19 agosto 2016 n. 175 nonché delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali linee guida dettate dall'Ente di Riferimento provvede a creare una struttura organizzativa ed operativa stabile, idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie ad alti livelli qualitativi e costante efficienza operativa.
4. La struttura organizzativa ed operativa della Fondazione informa la propria azione ai principi dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) reclutare il personale con caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
 - b) ottimizzare la composizione del personale secondo caratteristiche professionali e attitudinali in grado di garantire elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti;
 - c) espletare le procedure di valutazione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità.
2. Per la realizzazione delle predette finalità il reclutamento del personale sarà effettuato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri generali

1. Il Presidente predisporre un piano di assunzione in considerazione delle esigenze collegate con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione e della disponibilità economica della Fondazione stessa.
2. Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il piano di assunzione completo dei profili professionali per le varie posizioni e dei criteri informativi per la scelta.
3. Il Consiglio di amministrazione, visto il piano di assunzione, la situazione complessiva e la relazione del Presidente, delibera - anche in via telematica - sulle assunzioni, aprendo formalmente le posizioni per le figure di interesse.
4. Le assunzioni possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, in accordo con le norme e le leggi vigenti.

Art. 4 - Modalità di selezione

1. Il piano di assunzione con le relative posizioni è pubblicato sul sito web della Fondazione e dell'Università luav di Venezia con l'indicazione dei profili professionali richiesti, del livello di inquadramento individuato nell'ambito del CCNL di riferimento adottato dalla Fondazione e dei tempi relativi alla selezione.
2. Il reclutamento del personale sarà preceduto da un avviso, pubblicato sul sito web della Fondazione ovvero sul sito web dell'Università luav di Venezia almeno 15 giorni prima dell'inizio delle procedure valutative.
3. La valutazione comparativa si informa alle tradizionali tecniche di valutazione delle conoscenze, capacità ed attitudini tecniche, professionali e gestionali, il tutto attraverso la verifica dei curricula, dei titoli, delle qualifiche, delle competenze, conoscenze e dell'esperienza del candidato.

Art. 5 - Organo di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla costituzione della Commissione che esaminerà i titoli e/o qualifiche dei candidati ricorrendo, se del caso, anche a colloqui individuali tra i profili curriculari a disposizione.
2. La Commissione esaminatrice è composta, di norma, da tre persone, definita e convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione e scelte sulla base di competenze e disponibilità.
3. Ogni commissario deve verificare di non avere relazioni di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado sia con gli altri commissari, sia con il candidato su cui effettua la valutazione; qualora una di queste condizioni si verifichi, il commissario riporta la situazione di incompatibilità al Presidente del Consiglio di amministrazione che provvede a sostituirlo.
4. Spetta alla commissione fissare, preventivamente allo svolgimento della valutazione, i principi e i criteri di valutazione in conformità all'avviso pubblicato nel sito della Fondazione ovvero nel sito web dell'Università luav di Venezia.
5. Al termine della valutazione comparativa la commissione, con apposito verbale, attribuisce un punteggio a ciascun candidato e redige la graduatoria finale.
6. Ogni valutazione può essere utilizzata per la selezione di più posizioni, se la fase di valutazione ha rilevato caratteristiche coerenti.
8. Ogni valutazione ha validità di sei mesi dalla data di completamento.
9. Gli esiti della intervenuta valutazione comparativa saranno pubblicati sul sito web della Fondazione ovvero sul sito web dell'Università luav di Venezia.

Art. 6 – Decorrenza e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorre dalla data successiva alla sua approvazione ad opera del Consiglio di Amministrazione.
2. Dello stesso, e delle successive ed eventuali modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web della Fondazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione universitaria IUAV in data 29 marzo 2018.